



Dott. MARIO SILVESTRI  
NOTAIO  
ROMA-VIA P. EMILIO, 32  
TEL. 06.3202303 -06.3235257  
FAX 06.32651930

STATUTO

**CAPO I**

(DENOMINAZIONE-NATURA-DURATA-SEDE-FINALITA')

ARTICOLO 1

L'Associazione assume la denominazione di: "La magia di un sorriso ONLUS - Ospedale dei Bambini di Roma".

L'Associazione, che è indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera senza limitazioni di durata.

ARTICOLO 2

La sede viene stabilita in Roma e potrà essere trasferita altrove sul decisione del Consiglio Direttivo.

La sede è domiciliata in Roma, Via Angelo Brofferio n.6.

Ogni cambiamento di sede dovrà essere pubblicizzato.

ARTICOLO 3

L'Associazione non ha scopo di lucro, ma esclusivamente solidaristico.

L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre Associazioni, Federazioni e con enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, che non siano in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente Statuto.

**CAPO II**

(OGGETTO)

ARTICOLO 4

La Associazione dovrà perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e dell'assistenza sanitaria e avrà lo scopo di svolgere, opera di supporto all'attività istituzionale della Terapia intensiva della Clinica pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma, nonché dell'intera Clinica Pediatrica, avuto particolare riferimento ai seguenti ambiti di operatività:

1. supporto alle strutture menzionate per migliorare la qualità del soggiorno dei bambini e delle famiglie all'interno o all'esterno della struttura sanitaria di riferimento, anche attraverso la realizzazione di interventi strutturali e l'offerta di assistenza socio-sanitaria, anche domiciliare (che potrà avere carattere psicologico, socio-sanitario o anche solo puramente economico) per i bambini ricoverati presso la struttura e per i loro genitori;

2. sviluppo di iniziative relative all'adeguamento ed ammodernamento della struttura, ivi compresa la fornitura di beni e servizi, comprensivi di opere strutturali e infrastrutturali necessarie al loro funzionamento;

3. sviluppo di iniziative di radicamento dell'attività di assistenza pediatrica intensiva e generale sul territorio;

4. stimolo e coordinamento di ricerche scientifiche, attività di studio, organizzazione di seminari e convegni nel campo della pediatria e delle malattie rare, nei limiti previsti

	dalla normativa ai fini della prevista qualifica;	
	5. divulgazione, con iniziative varie (conferenze, meetings, pubblicazioni, ecc.), della conoscenza di vari problemi relativi alla gestione del bambino ospedalizzato;	
	6. raccolta di fondi e connesse attività di marketing, con l'organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine, nonchè la commercializzazione di materiale specifico (gadgets, biglietti, auguri, ecc.), intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall'art. 106 del d. lvo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico in materia bancaria e creditizia) ss. mm. e ii.;	
	7. realizzazione e promozione di altre attività, anche commerciali, direttamente connesse al perseguimento delle finalità della Associazione. La Associazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonchè tutte le attività integrative, accessorie, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa ai fini della prevista qualifica. Per il conseguimento delle proprie finalità, la Associazione potrà, inoltre:	
	- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;	
	- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria e comunque posseduti;	
	- associarsi, anche mediante joint ventures e associazioni temporanee di imprese, ad altri enti e persone giuridiche al fine di rendere più efficace la propria azione.	
	<b>CAPO III</b>	
	(ASSOCIATI)	
	ARTICOLO 5	
	Sono previste le seguenti categorie di associati:	
	- ordinari;	
	- fondatori;	
	- onorari.	
	ARTICOLO 6	
	Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore a tre. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di associato. Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite.	
	ARTICOLO 7	
	Sono associati le persone fisiche e giuridiche, le associazioni non riconosciute e gli enti pubblici che siano accolti nell'Associazione con deliberazione favorevole ed insindacabile del Consiglio Direttivo espresso a maggioranza dei pre-	

senti purchè siano almeno la metà dei componenti.

A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

In particolare, tutti gli associati:

- possono essere eletti alle cariche associative;
- hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea;
- hanno diritto a recedere dall'Associazione;
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto;
- sono tenuti a comunicare la variazione della residenza;
- sono tenuti a versare la quota associativa annuale, ad eccezione degli associati onorari.

#### ARTICOLO 8

Sono associati fondatori tutti coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono associati onorari coloro che sono designati tali per meriti particolari afferenti agli scopi dell'Associazione, con delibera dell'Assemblea a maggioranza dei presenti, su proposta unanime del Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 9

Ogni associato può recedere dall'Associazione.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatto per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese prima.

E' fatto salvo il potere del Consiglio Direttivo di accettare il recesso con effetto immediato.

E' considerato altresì dimissionario l'associato che non versi la propria quota entro tre mesi successivi a quello del sollecito.

Il recesso ha effetto in tal caso dal giorno della deliberazione del Consiglio Direttivo che accerta l'inadempienza.

L'Assemblea, con maggioranza dei 3/4 dei votanti può deliberare, motivando, l'esclusione di un associato dall'Associazione.

Al Consiglio Direttivo sono accordati i poteri di sospendere un associato per un periodo determinato in attesa delle deliberazioni dell'Assemblea, nel caso in cui l'associato abbia compiuto atti contrari allo Statuto, all'Atto Costitutivo e alla Legge, ovvero che possano arrecare grave pregiudizio agli scopi o all'immagine dell'Associazione.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione e i loro aventi causa, non possono ripetere i contributi versati, nè vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

#### CAPO IV

(PROMOZIONE - QUOTA ASSOCIATIVA)

#### ARTICOLO 10

L'Associazione promuove, su tutto il territorio nazionale, la nascita di gruppi, movimenti e associazioni che perseguono le finalità di cui art.4 (quattro).

		ARTICOLO 11
	Gli associati versano una quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.	
	Tale importo deve essere versato entro tre mesi dalla data di comunicazione scritta e dall'affissione all'albo.	
	La quota associativa è intrasmissibile.	
		<b>CAPO V</b> (ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI)
		ARTICOLO 12
	Organi dell'Associazione sono:	
	- l'Assemblea degli associati;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente;	
	- il Comitato Scientifico;	
	- il Tesoriere.	
		ARTICOLO 13
	Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa.	
	Le competenze dell'Assemblea sono:	
	- deliberare la modificazione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo e lo scioglimento dell'Associazione;	
	- deliberare la nomina, la revoca e accettare le dimissioni dei membri eletti del Consiglio Direttivo;	
	- verificare la validità delle votazioni e della nomina dei membri che compongono gli Organi dell'Associazione;	
	- deliberare l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;	
	- proporre nuove iniziative ed attività di interesse dell'Associazione od interventi comunque attinenti all'Oggetto dell'Associazione;	
	- esercitare ogni altro potere attribuito all'Assemblea dello Statuto, dall'Atto Costitutivo e dal Regolamento.	
		ARTICOLO 14
	L'Assemblea è convocata dal Presidente.	
	Almeno una volta all'anno deve essere convocata entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.	
	La convocazione stessa, contenente l'ordine del giorno, è fatta mediante comunicazione scritta inviata agli associati e affissa all'albo dell'Associazione, almeno 20 giorni prima della data stabilita per la stessa.	
	Ogni associato può delegare per iscritto un altro associato a rappresentarlo in Assemblea .	
	Ogni associato non può esercitare più di quattro deleghe.	
		ARTICOLO 15
	L'Assemblea è convocata altresì su richiesta di almeno 1/10 degli associati.	
	L'ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea dovrà	

in tal caso menzionare ogni argomento indicato nelle richieste degli associati.

#### ARTICOLO 16

Ogni associato partecipa all'Assemblea con eguale diritto di voto, fatte salve le deleghe.

Il Presidente dell'Associazione:

- dirige lo svolgimento dei lavori d'Assemblea;
- attribuisce la parola ai membri che, avendone diritto, ne facciano richiesta;

- mette ai voti gli ordini del giorno;

- proclama i risultati delle votazioni;

- può allontanare chiunque turbi i lavori dell'Assemblea ed ha ogni altro potere necessario allo svolgimento dei lavori stessi.

L'Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei presenti.

#### ARTICOLO 17

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza in Assemblea, regolarmente convocata, di almeno 3/4 degli associati aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto.

#### ARTICOLO 18

Le deliberazioni dell'Assemblea, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono a cura di quest'ultimo riportate nel libro dei verbali dell'Assemblea.

Il libro dei verbali dell'Assemblea con i relativi allegati deve essere custodito nella sede e rimanere a disposizione di tutti gli associati, i quali possono richiederne copia fotografica su semplice pagamento del costo di riproduzione.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea possono essere portate a conoscenza di terzi, in tutto o in parte ove sussistano ragionevoli motivi deliberati dal Consiglio Direttivo.

### CAPO VI

(CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE)

#### ARTICOLO 19

L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo formato da un minimo di 3 e di un massimo di 15 Consiglieri, nominati e revocati dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

I soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente prese a maggioranza allorchè siano presenti alla seduta almeno la metà dei Consiglieri in carica.

#### ARTICOLO 20

La durata del mandato dei Consiglieri eletti è di 3 anni.  
I Consiglieri eletti sono rieleggibili al termine del proprio mandato.

#### ARTICOLO 21

Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario ed un Responsabile per le Pubbliche Relazioni scelti fra i propri membri.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Le spese di gestione ordinaria e quelle per l'aggiornamento scientifico del personale possono essere decise autonomamente con firma disgiunta dal Vice Presidente e dal Segretario entro un limite massimo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) annui.

#### ARTICOLO 22

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, nonchè provvede ad ogni altra funzione attribuitagli dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto o dall'Assemblea per incarichi con oggetto definito e con tempi determinati.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente e nel caso di assenza o di impedimento di questi, dal Consigliere più anziano. E' Consigliere anziano, colui che ha raggiunto il maggior numero di voti in sede di elezione al Consiglio Direttivo; nel caso di parità di voti, il Consigliere che abbia età più elevata.

La firma del Vice Presidente attesta di per sè l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Quella del Consigliere anziano attesta di per sè l'assenza e/o l'impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

#### ARTICOLO 23

Il Consiglio Direttivo può svolgere ogni atto necessario o utile al raggiungimento degli scopi per i quali l'Associazione è stata creata.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo tutti i poteri che dalla Legge, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto o dal Regolamento non siano attribuiti all'Assemblea o al suo Presidente.

#### ARTICOLO 24

Il Consiglio Direttivo può, sotto la propria responsabilità, delegare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione al Presidente e/o a uno dei Consiglieri.

#### ARTICOLO 25

Il Consiglio Direttivo, per il compimento dei singoli atti di propria competenza, può delegare il Presidente o due Consiglieri a svolgere qualsiasi attività necessaria per conto dell'Associazione ed in sua rappresentanza anche in campi diversi da quello strettamente amministrativo.

	ARTICOLO 26	
	L'incarico di Consigliere è svolto a titolo gratuito.	
	<b>CAPO VII</b>	
	(COMITATO SCIENTIFICO)	
	ARTICOLO 27	
	Il Comitato Scientifico è composto dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dall'Ampl.mo Preside della I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dal Direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma e dal Direttore del Dipartimento di Pediatria dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", che abbiano espresso la volontà di partecipare ai lavori dell'Associazione per il perseguimento dei suoi fini, nonché da tutti i soci fondatori .	
	Il Comitato Scientifico ha il compito di determinare gli indirizzi di politica scientifica dell'Associazione.	
	<b>CAPO VIII</b>	
	(REGOLAMENTO INTERNO - ASPETTI AMMINISTRATIVI - TESORIERE - SCIOGLIMENTO)	
	ARTICOLO 28	
	Il Consiglio Direttivo può sottoporre all'Assemblea un Regolamento interno che lo approva a maggioranza.	
	ARTICOLO 29	
	L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'anno di fondazione dell'Associazione.	
	Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono annualmente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il termine previsto nel precedente articolo 14.	
	L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. Il bilancio consuntivo, con i relativi allegati, deve essere custodito nella sede e rimanere a disposizione di tutti gli associati, i quali possono richiederne copia fotostatica dietro pagamento del costo di riproduzione. Il bilancio, può essere portato a conoscenza di terzi, in tutto o in parte ove sussistono ragionevoli motivi.	
	ARTICOLO 30	
	L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.	
	Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservare il valore ed ottenere una redditività adeguata.	
	Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può disporre delle seguenti entrate:	
	- le rendite del patrimonio;	

	- gli utili, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;	
	- i contributi dello stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;	
	- le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;	
	- i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;	
	- le quote annuali associative. In nessun caso, gli utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale possono essere divisi - neppure in forma indiretta - fra gli associati.	
	ARTICOLO 31	
	Il tesoriere ha la responsabilità della cassa dell'Associazione; tiene i libri contabili e gli altri eventualmente richiesti da vigenti disposizioni di legge o statutarie. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.	
	ARTICOLO 32	
	Oltre ai casi previsti dalla Legge, l'Associazione si scioglie ove il numero degli associati scenda sotto le tre unità, sempre che entro sei mesi non si riesca a ricostruire tale pluralità.	
	ARTICOLO 33	
	In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, la liquidazione avviene a mezzo di uno o più liquidatori nominati su proposta del Consiglio Direttivo che stabilisce nel contempo i loro poteri e la destinazione da dare all'attività sociale. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale.	
	In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori ed eventuali dipendenti della stessa.	
	<b>CAPO IX</b>	
	(DISPOZIONI FINALI)	
	ARTICOLO 34	
	Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, il Codice Civile, la Legge 266/91, la Legge 383/00 e l'Art.111 del D.P.R. 917/86.	
	F.to Loredana Nada Elvira Giani	
	Martin Joseph Maguire	



Corrado Moretti

Paola Papoff

Francesca Giofrè

Mario Silvestri Notaio